

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL FONDO ECONOMALE
Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 4-2024 del 21 marzo 2024 e dall'Assemblea Generale n. 3-2024
del 28 giugno 2024

ARTICOLO 1 – OGGETTO

Il presente Regolamento, in riferimento all'art. 3 dello Statuto, disciplina le modalità di utilizzo di apposito fondo economale.

ARTICOLO 2 – COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE

1. All'inizio di ciascun esercizio finanziario viene costituito il fondo economale di cui è responsabile il Responsabile Affari Generali o sua persona delegata.
2. Tale fondo è riservato esclusivamente alle operazioni istituzionali previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 3 – UTILIZZO DEL FONDO

1. Il fondo economale è utilizzabile per pagamenti relativi a:
 - a. minute spese d'ufficio per materiali di modesta entità e di facile consumo;
 - b. spese per piccole riparazioni e manutenzioni;
 - c. spese postali e valori bollati;
 - d. spese per l'acquisto di software, testi, giornali e pubblicazioni periodiche o simili;
 - e. spese il cui pagamento per contanti si rende opportuno, conveniente e/o urgente;
 - f. anticipazione di spese per il personale o organi istituzionali in missione;
 - g. spese per imposte e tasse di carattere urgente ed altri diritti erariali.
2. Il fondo economale, inoltre, può essere utilizzato per far fronte a spese straordinarie improrogabili ed urgenti, da pagarsi pronto cassa.

ARTICOLO 4 – GESTIONE DEL FONDO

1. La giacenza di cassa viene stabilita in linea di principio con una cifra pari a euro 500,00; la stessa potrà essere stabilita in misura superiore o inferiore a seguito di accordo fra il Responsabile Affari Generali e il Direttore.
2. Durante l'esercizio finanziario dovrà essere tenuto apposito giornale di cassa in cui vengono descritte, rendicontate e registrate mensilmente le entrate e le spese.
3. La rendicontazione deve essere documentata mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento valido in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni dei fornitori e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.
4. Il reintegro del fondo economale potrà essere totale o parziale.

ARTICOLO 5 - AUTONOMIA DI SPESA

1. Il limite di valore entro il quale il Responsabile Affari Generali può provvedere direttamente alle spese è di euro 500,00; oltre il limite definito, e comunque entro e non oltre l'importo massimo di euro 1.000 si provvede alle spese su autorizzazione congiunta del Direttore e del Responsabile Affari Generali.

ARTICOLO 6 - CONTROLLI

1. Il servizio relativo alla gestione del fondo economale è soggetto a verifiche, che possono essere disposte in qualsiasi momento, da parte del Collegio dei Revisori, del Responsabile Affari Generali (in caso di delega) e dal Direttore.

ARTICOLO 7 - NORME DI RINVIO E FINALI

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, che ha valore interno, valgono le disposizioni dello Statuto della Fondazione.

ARTICOLO 8 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea Generale.